COMMISSIONE VI

FINANZE

12.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 10 MARZO 1993

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MANFREDO MANFREDI**

INDICE

PAG.

Comunicazioni del presidente:

Manfredi Manfredo, *Presidente* 112

Proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):

Piro: Istituzione e disciplina dei fondi di investimento mobiliare chiusi (261);
Rosini ed altri: Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi (856);
Pellicanò ed altri: Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi (998);
Turci ed altri: Istituzione dei fondi di investimento mobiliare chiusi a rischio ed a regime fiscale dell'attività di investimento istituzionale nel capitale di rischio (1429);
Garesio ed altri: Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi (1560) 91

Manfredi Manfredo, *Presidente* 91, 92, 93, 95, 97 99, 100, 102, 103, 104, 106, 107, 109, 110, 111

Asquini Roberto (gruppo della lega nord) ... 111

PAG.

Bergonzi Piergiorgio (gruppo Rifondazione comunista) 99, 110

Biasutti Adriano (gruppo DC) 111

Garesio Beppe (gruppo PSI) 110

Grillo Luigi, *Sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica* 97

Lucarelli Luigi (gruppo PSI) 94, 97, 100 103, 106, 107

Malvestio Piergiovanni, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 92, 93, 94, 97, 99, 100 102, 103, 104, 106, 107, 109

Pioli Claudio (gruppo misto) 97

Rosini Giacomo (gruppo DC), *Relatore* 92, 93, 94 95, 96, 97, 99, 100, 102, 103, 104, 106, 107, 109

Sitra Giancarlo (gruppo PDS) 100 106, 107, 110

Sostituzioni:

Manfredi Manfredo, *Presidente* 91

Votazione nominale:

Manfredi Manfredo, *Presidente* 111

La seduta comincia alle 9,15.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi del comma 4 dell'articolo 19 del regolamento, i deputati Degennaro, Castellotti, Astori e Padovan sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Malvestio, Carli, Grillo Luigi e Castellaneta.

Seguito della discussione delle proposte di legge: Piro: Istituzione e disciplina dei fondi di investimento mobiliare chiusi (261); Rosini ed altri: Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi (856); Pellicanò ed altri: Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi (998); Turci ed altri: Istituzione dei fondi di investimento mobiliare chiusi a rischio ed a regime fiscale dell'attività di investimento istituzionale nel capitale di rischio (1429); Garesio ed altri: Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi (1560).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati: Piro: « Istituzione e disciplina dei fondi di investi mento mobiliare chiusi »; Rosini ed altri: « Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi »; Pellicanò ed altri: « Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi »; Turci ed altri: « Istituzione dei fondi di investimento mobiliare chiusi a rischio ed a regime fiscale dell'attività di investimento istituzionale nel capitale di rischio »; Garesio ed altri: « Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi ».

Come la Commissione ricorda, nella seduta del 4 marzo si era chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame degli articoli nel testo unificato approvato in sede referente.

Do lettura del primo articolo:

CAPO I.

SOCIETÀ DI GESTIONE DI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE CHIUSI.

ART. 1.

(Autorizzazione all'istituzione di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi).

1. Il Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, autorizza le società per azioni aventi per oggetto esclusivo la gestione di fondi comuni di investimento collettivo in valori mobiliari, e in possesso dei requisiti di cui al comma 3, ad istituire uno o più fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso, con le modalità indicate nel Capo II. Si applicano le disposizioni dell'articolo 1, commi 3, 4 e 11, della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il Ministro del tesoro dà comunicazione alla Consob dell'avvenuta autorizzazione.

3. L'autorizzazione non può essere concessa nei casi indicati nell'articolo 1, comma 5, lettere *b), c), d),* ed *f)* della citata legge n. 77 del 1983, ed inoltre se la società ha un capitale sociale versato inferiore a cinque miliardi di lire, incrementati di un ulteriore ammontare di mezzi patrimoniali pari alla quota obbligatoria di partecipazione della società a ciascuno dei fondi gestiti.

4. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 6 e 7, della citata legge n. 77 del 1983, e agli articoli 4, commi 1 e 2, e 9, comma 12, della legge 2 gennaio 1991, n. 1. Il difetto del requisito di onorabilità di cui all'articolo 1, comma 5, lettera *f),* della citata legge n. 77 del 1983 comporta, in caso di società già autorizzate, la sospensione dell'esercizio del diritto di voto, con gli effetti di cui all'articolo 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, nonché all'articolo 9 della legge 4 giugno 1985, n. 281.

5. Le sostituzioni comportanti modifica della entità dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, lettere *c), d)* ed *e)* della citata legge n. 77 del 1983, devono essere comunicate dalla società di gestione, non oltre quindici giorni, alla Banca d'Italia che, nel caso di accertata non conformità alle prescrizioni, fissa un termine per la regolarizzazione e, in difetto, ne fa immediata relazione al Ministro del tesoro che provvede ai sensi del successivo articolo 2.

6. Qualora il capitale sociale o il patrimonio della società scendano al di sotto di quanto previsto al comma 3, si applica la procedura di cui al comma precedente.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

All'articolo 1, comma 3, sopprimere le parole di mezzi patrimoniali.

1. 1.

Bergonzi, Albertini Renato.

GIACOMO ROSINI, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento Bergonzi 1.1.

PIERGIOVANNI MALVESTIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Concordo con il parere del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bergonzi 1.1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 1.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 2.

(Decadenza delle società di gestione dal fondo, amministrazione straordinaria e liquidazione della società).

1. Il Ministro del tesoro, su proposta della Banca d'Italia e sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, pronuncia la decadenza della società dalla gestione del fondo comune quando la Banca d'Italia, previa contestazione degli addebiti, ha accertato gravi irregolarità nella gestione della medesima o gravi perdite patrimoniali della società o dei fondi di cui ha la gestione. La decadenza deve essere sempre pronunciata in caso di insolvenza giudizialmente accertata della società.

2. In caso di gravi violazioni delle disposizioni o delle regole di comportamento prescritte ai sensi dell'articolo 4, comma 3, la proposta di cui al comma 1 può essere avanzata dalla CONSOB.

3. Contestualmente alla decadenza, il Ministro del tesoro, se non autorizza la prosecuzione della gestione del fondo comune a cura di altra società, nomina un commissario per la liquidazione del fondo secondo le direttive emanate dalla Banca d'Italia. Si applicano in quanto compatibili gli articoli 2452, 2453 e 2455 del codice civile.

4. Il Ministro del tesoro determina con proprio decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, i termini entro i quali, qualora venga autorizzata la prosecuzione della gestione del fondo comune, ai sensi del comma 3, a cura di altra società, questa deve adeguarsi ai requisiti di capitale e patrimoniali di cui al comma 3 dell'articolo 1.

5. La società di gestione è soggetta alla disciplina dell'amministrazione straordinaria e della liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento, i sensi degli articoli 57 e seguenti del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni.

6. Ai commissari nominati ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 3, comma 6, della citata legge n. 77 del 1983, nonché quelle dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 6.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

(Vigilanza).

1. Le società autorizzate alla gestione di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi sono iscritte in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.

2. La Banca d'Italia esercita la vigilanza sulle società iscritte all'albo di cui al comma 1 e sulla gestione dei fondi, ai sensi degli articoli 10, 16, 31, 35, comma primo, lettera *a)* e 37, commi primo, terzo e quarto del citato regio decreto-legge n. 375 del 1936. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 7, la Banca d'Italia determina in via generale le modalità di investimento del patrimonio delle società di gestione.

3. Oltre a quanto previsto nel comma 4 dell'articolo 1, le società di cui al comma 1 sono soggette, anche per l'attività dei fondi gestiti, alla disciplina di cui agli articoli 3, primo comma, lettere *b), c)* e *g)* e 4 del citato decreto-legge n. 95 del 1974 ancorché non abbiano emesso titoli quotati in borsa. Si applica la disciplina di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138.

4. Nell'esercizio della vigilanza la Banca d'Italia approva il regolamento del fondo comune e le sue modificazioni, valutandone anche la completezza e compatibilità con i criteri generali determinati ai sensi dell'articolo 4.

5. L'istanza di approvazione del regolamento si intende accolta quando il provvedimento di diniego della Banca d'Italia non è adottato entro il termine di quattro mesi dalla presentazione della domanda.

6. La Banca d'Italia e la CONSOB non possono eccepire reciprocamente il segreto d'ufficio.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

All'articolo 3, sopprimere il comma 5.

Bergonzi, Albertini Renato.

GIACOMO ROSINI, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento Bergonzi 3.1.

PIERGIOVANNI MALVESTIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Concordo con il parere del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bergonzi 3.1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 3.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

(Regolamentazione).

1. La Banca d'Italia determina in via generale con propri regolamenti:

a) i limiti entro i quali i fondi possono investire le proprie attività in valori mobiliari emessi da società o enti tra i quali intercorre un rapporto di controllo o di collegamento in considerazione della concentrazione dei rischi nonché della proporzione tra titoli quotati e non quotati; i limiti degli investimenti in valori di pronta liquidità; i limiti degli investimenti nei valori mobiliari di cui all'articolo 10, comma 1, salvo quanto previsto ai commi 2 e 4 dello stesso articolo 10; le modalità e i criteri in base ai quali la società di gestione può riportare l'investimento entro i predetti limiti nonché entro i limiti previsti dall'articolo 10, commi 4 e 5, anche mediante dismissione dei titoli in eccedenza;

b) la natura e la percentuale massima dei valori mobiliari, diversi da quelli indicati al comma 1 dell'articolo 10, nei quali i fondi possono investire le proprie attività.

2. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, determina in via generale con propri regolamenti, lo schema-tipo del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite delle società di gestione, lo schema-tipo del rendiconto e dei prospetti dei fondi comuni e i criteri di valutazione delle attività che li compongono nonché i metodi di calcolo del valore unitario delle quote.

3. La CONSOB determina in via generale con propri regolamenti:

a) i modelli dei protocolli di autonomia, ai fini dell'applicazione del comma 4 dell'articolo 1;

b) le regole di comportamento ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettere *e)* e *g)* della citata legge n. 1 del 1991, applicabili alle società di gestione.

4. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, individua le categorie di intermediari finanziari qualificabili, ai fini della presente legge, come investitori istituzionali.

5. I regolamenti e i decreti di cui al presente articolo sono adottati, in sede di prima applicazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I decreti, i regolamenti e le successive modifiche devono essere pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

All'articolo 4, comma 1, lettera a), *dopo le parole* della proporzione fra titoli quotati e non quotati; *aggiungere le seguenti* e della tipologia di investitori cui è riservata la sottoscrizione della quota dei fondi.

4. 1.

Il Relatore.

GIACOMO ROSINI, *Relatore*. Raccomando alla Commissione l'approvazione del mio emendamento 4.1.

PIERGIOVANNI MALVESTIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor presidente, il Governo, pur apprezzando l'emendamento del relatore, ritiene opportuno presentare il seguente emendamento, che ne assorbe il contenuto in una diversa formulazione:

All'articolo 4, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. Qualora le quote siano destinate esclusivamente a investitori istituzionali, la società di gestione fissa nel regolamento del fondo i limiti di cui al comma 1, lettera *a)*, anche in deroga alle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia.

4. 2.

Il Governo.

LUIGI LUCARELLI. Desidero richiamare l'attenzione della Commissione sul fatto che l'emendamento del relatore pone vincoli alla gestione del fondo, ai quali, come ho già rilevato durante i lavori del Comitato ristretto, sono contrario, rite-

nendo che non si debbano prevedere vincoli sull'investimento a carico delle società di gestione. Gli unici vincoli condividibili sono quelli di natura fiscale, di cui all'articolo 11 del provvedimento. Ribadisco l'esigenza di non individuare e differenziare in questo caso le tipologie di investitori.

GIACOMO ROSINI, *Relatore*. Ritiro il mio emendamento 4.1 e mi dichiaro favorevole all'emendamento 4.2 del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 4.2 del Governo, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

(Scritture contabili, revisione contabile e controllo).

1. In aggiunta alle scritture prescritte alle imprese dal codice civile, e con le stesse modalità, la società di gestione deve redigere:

a) il libro giornale del fondo comune nel quale devono essere annotate, giorno per giorno, le operazioni di emissione e di rimborso delle quote di partecipazione e le operazioni relative alla gestione;

b) entro quattro mesi dalla fine di ogni anno, il rendiconto della gestione del fondo comune;

c) entro trenta giorni dalla fine di ciascun semestre, la relazione semestrale contenente il prospetto della composizione degli investimenti e del valore del fondo, nonché del valore unitario delle quote.

2. I documenti di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1 sono depositati e affissi nella sede della società di gestione, per almeno trenta giorni a partire da quello successivo alla data della redazione. L'ultimo rendiconto e l'ultima relazione semestrale devono inoltre essere tenuti a disposizione del pubblico presso la medesima sede, nonché presso le sedi della banca depositaria e delle sue succursali indicate nel regolamento del fondo.

3. I partecipanti al fondo hanno diritto di ottenere gratuitamente dalla società di gestione, anche a domicilio, copia dell'ultimo rendiconto e dell'ultima relazione semestrale.

4. Il rendiconto, la relazione e i prospetti di cui al comma 1 sono compresi tra le comunicazioni sociali agli effetti dell'articolo 2621, n. 1, del codice civile.

5. Si applicano le disposizioni dell'articolo 6 della citata legge n. 77 del 1983.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 5, al comma 2 sostituire la parola depositati *con le seguenti* inviati gratuitamente ai partecipanti al fondo.

5. 3.

Bergonzi, Albertini Renato.

All'articolo 5, al comma 2, al secondo periodo, premettere le seguenti parole Qualora le quote di partecipazione nel fondo siano state oggetto di offerta al pubblico.

5. 2.

Il Relatore.

All'articolo 5, al comma 3, dopo la parola diritto *inserire le seguenti* ogni qualvolta lo ritengano opportuno.

5. 4.

Bergonzi, Albertini Renato.

All'articolo 5, dopo il comma 4 inserire il seguente:

4-*bis*. La revisione contabile può essere effettuata da un organo collegiale di tre

revisori contabili iscritti nel registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, ovvero da una società di revisione iscritta nel medesimo registro.

5. 1.

Il Relatore.

È stato altresì presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

ART. 5-*bis*.

1. I partecipanti al fondo, completate le sottoscrizioni dovranno nominare un collegio di revisori del fondo composto da tre membri effettivi e due supplenti che dureranno in carica tre anni e saranno rieleggibili scegliendoli fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili tenuto presso il Ministero di grazia e giustizia di cui al disegno di legge 27 gennaio 1992 n. 88. L'assemblea dei partecipanti è convocata a cura e spese della società di gestione almeno ogni tre anni ed eventualmente ogni qualvolta il collegio dei revisori del fondo ne farà richiesta.

2. L'assemblea dei partecipanti delibera con il voto favorevole di tanti partecipanti che rappresentino più della metà del capitale sociale.

3. Per il diritto di intervento si fa riferimento all'articolo 2370 codice civile. Per il diritto di rappresentanza si fa riferimento all'articolo 2372.

4. Sono oggetto di delibera della assemblea dei partecipanti le seguenti materie:

a) nomina e revoca del collegio dei revisori del fondo;

b) azione di responsabilità contro il collegio dei revisori;

c) proposta di amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta amministrativa della società di gestione come previsto dall'articolo 2, comma 5;

d) sugli altri oggetti di interesse comune dei partecipanti a tutela del patrimonio del fondo;

e) in caso di iniziative specifiche potranno altresì nominare un rappresentante comune ed in mancanza di tale nomina si intenderà demandata la rappresentazione comune al presidente del collegio dei revisori.

5. Al collegio dei revisori del fondo è applicabile la normativa di cui agli articoli 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, primo e secondo comma.

6. Il collegio dei revisori del fondo ha diritto di prendere visione di tutti gli atti e scritture contabili di cui all'articolo 5 e di partecipare alle riunioni del collegio sindacale della società di gestione con possibilità di verbalizzare eventuale annotazione e dissenzi.

7. Al collegio dei revisori del fondo è demandata altresì la verifica delle norme di cui agli articoli 2, 4, 5, 6, 8, 9 e 10 con obbligo in caso di inosservanza da parte della società di gestione, di riferire alla CONSOB.

5. 01.

Bergonzi, Albertini Renato.

GIACOMO ROSINI, *Relatore*. Raccomando l'approvazione dei miei emendamenti 5.2 e 5.1. Sono contrario agli emendamenti Bergonzi ed altri, 5.3 e 5.4 e all'articolo aggiuntivo Bergonzi ed altri 5.01.

Il parere contrario all'emendamento Bergonzi 5.3 deriva dalla considerazione che i fondi in oggetto interesseranno grandi investitori, come tali molto attenti alla gestione. Inoltre, nel caso in cui un fondo sia quotato, risulta, per evidenti ragioni, impossibile trasmettere ai possessori i documenti di cui alle lettere *b)* e *c)* dell'articolo 5.

Infine, il comma aggiuntivo 4-*bis*, di cui chiedo l'approvazione con il mio emendamento 5.1, deriva dall'esigenza di uniformarsi al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.88, che ha adeguato il nostro ordinamento alle direttive comunitarie in materia di revisione contabile.

PIERGIOVANNI MALVESTIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo concorda con il parere del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bergonzi 5.3, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 5.2 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Bergonzi 5.4, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

LUIGI GRILLO, *Sottosegretario di Stato per il Bilancio e la programmazione economica*. L'emendamento 5.1 del relatore può ingenerare confusione, contenendo disposizioni che innovano la legislazione vigente per quanto riguarda l'ipotesi di revisione contabile esterna.

GIACOMO ROSINI, *Relatore*. Come ho già spiegato, il mio emendamento 5.1 è del tutto in linea con la legislazione vigente.

CLAUDIO PIOLI. È opportuno sottolineare che è stata decisa l'istituzione del registro dei revisori anche al fine di uniformare la legge italiana alle norme comunitarie.

Opportunamente, quindi, il relatore ha presentato un emendamento che tiene conto di questa questione *de iure condendo*, alla cui approvazione sono favorevole.

LUIGI LUCARELLI. Sottolineo che le disposizioni dell'emendamento 5.1 del relatore conferiscono funzioni di controllo ad organi collegiali esterni su società di gestione che possono essere quotate.

È necessario invece conferire tali funzioni a società di revisione assoggettate al controllo della Consob, secondo lo schema classico del controllo che si realizza nei mercati finanziari. Tale mia convinzione non è in alcun modo intesa a svilire la funzione dei revisori facenti parte dell'istituendo registro.

GIACOMO ROSINI, *Relatore*. Sono in radicale dissenso con le considerazioni dell'onorevole Lucarelli, probabilmente dettate da pregiudizio. Il controllo svolto dalla Consob sulle società di revisione, infatti, è di legittimità e non di merito. Inoltre il controllo di legittimità sui revisori contabili, cui si è riferito l'onorevole Pioli, è assicurato dalla legge all'atto dell'iscrizione all'albo.

Aggiungo che i revisori sono altresì soggetti al controllo degli ordini professionali, che in caso di irregolarità possono applicare le sanzioni della sospensione o dell'espulsione, mentre la Consob si limita ad esercitare sulle società di revisione il solo controllo di legittimità.

Ricordo che nella passata legislatura l'onorevole Piro ed altri colleghi avevano presentato una proposta di legge in materia, che forse sarebbe opportuno riprendere in considerazione. In una prospettiva di integrazione europea, infatti, le società di revisione risultano superate, essendo in grado di assicurare prestazioni ben inferiori a quelle garantite dalla professionalità dei revisori contabili.

Aggiungo che un collegio sindacale composto di tre revisori costerà alle società di gestione meno di quanto richiesto per le prestazioni di una società di revisione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 5.1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5 con le modifiche apportate.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Bergonzi 5.01, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

(Sanzioni).

1. Gli amministratori, i sindaci, i revisori e i direttori generali delle società di gestione che non ottemperano alle richieste o non si uniformano alle prescrizioni della Banca d'Italia o della CONSOB, o che ne ostacolano l'esercizio delle funzioni, ovvero che violano le disposizioni dell'articolo 4 del citato decreto-legge n. 95 del 1974 sono puniti con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire due milioni a lire quaranta milioni.

2. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori, i sindaci, i revisori, e i direttori generali che forniscono alla Banca d'Italia o alla CONSOB informazioni false sono puniti con l'arresto da sei mesi a tre anni.

3. Sono puniti con l'arresto sino ad un anno e con l'ammenda da lire tre milioni a lire cinquanta milioni gli amministratori che violano le disposizioni dell'articolo 9, comma 7, nonché quelle dei commi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 10 della presente legge.

4. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire un milione a lire cinque milioni chiunque, senza autorizzazione del Ministero del tesoro, svolge l'attività di cui all'articolo 1. Alla condanna segue l'interdizione dai pubblici uffici e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa di credito o società di gestione di fondi comuni per un periodo di tempo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque. La condanna comporta altresì in ogni caso la confisca delle cose mobili ed immobili di proprietà del soggetto che ha commesso il reato, che sono servite o sono state destinate a commettere il reato.

5. Nel caso di cui al comma precendente, alla società di gestione, e gli amministratori, ai sindaci, ai revisori, e ai direttori generali si applica, altresì, con decreto motivato del Ministro del tesoro, la sanzione amministrativa pecuniaria da un quarto all'intero valore dell'operazione effettuata. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

6. Si applicano le disposizioni dell'articolo 10, comma 7, della citata legge n. 77 del 1983.

7. Alla società di gestione, nonché agli amministratori e ai direttori generali della stessa che violano le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 4, comma 3, lettera *b)* si applica, con decreto motivato del Ministro del tesoro, la sanzione amministrativa pecuniaria da un quarto all'intero valore dell'operazione effettuata. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché quelle di cui all'articolo 9, comma 17, della citata legge n. 1 del 1991.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 6, al comma 4, sostituire le parole da sei mesi a quattro anni *con le seguenti* da due anni a sei anni, *e le parole* da lire un milione a cinque milioni *con le seguenti:* da lire 100 milioni a 500 milioni.

6. 1.

Bergonzi, Albertini Renato.

All'articolo 6, al comma 4, sostituire le parole da lire un milione a lire cinque milioni *con le seguenti* da lire 10 milioni a lire 200 milioni.

6. 4.

Turci, Sitra, Di Pietro, Lettieri, Monello, Sartori Lanciotti, Serra Gianna, Pellicani.

All'articolo 6, al comma 5, sostituire le parole da un quarto all'intero valore *con le seguenti* pari all'intero valore.

6. 2.

Bergonzi, Albertini Renato.

All'articolo 6, al comma 7, sostituire le parole da un quarto all'intero valore *con le seguenti* pari all'intero valore.

6. 3.

Bergonzi, Albertini Renato.

GIACOMO ROSINI, *Relatore*. Invito i presentatori a ritirare l'emendamento Bergonzi 6.1, preannunciando altrimenti parere contrario.

Il parere è favorevole sull'emendamento Turci 6.4. Invito i presentatori a ritirare gli emendamenti Bergonzi 6.2 e 6.3, preannunciando altrimenti parere contrario.

PIERGIOVANNI MALVESTIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo concorda con il parere del relatore.

PIERGIORGIO BERGONZI. Insisto per la votazione del mio emendamento 6.1, che comporta un aumento delle pene detentive, disposizione particolarmente significativa nell'attuale situazione. La nostra proposta tiene conto dei sentimenti che oggi animano la pubblica opinione e sarà di stimolo agli amministratori nello svolgimento di un ruolo che ha grande rilievo pubblico.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bergonzi 6.1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Turci 6.4, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

PIERGIORGIO BERGONZI. Anche gli emendamenti 6.2 e 6.3, di cui sono primo firmatario, prevedono un inasprimento delle sanzioni. Il provvedimento in esame coinvolge interessi di carattere generale e prevede per i sottoscrittori dei fondi notevoli agevolazioni fiscali (alle quali peraltro siamo contrari): le sanzioni devono quindi essere adeguate alla sua portata.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bergonzi 6.2, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Bergonzi 6.3, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 6 con le modifiche apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

(Rapporto giuridico tra la società di gestione e i partecipanti al fondo).

1. La società di gestione assume verso i partecipanti al fondo gli obblighi e le responsabilità del mandatario.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

All'articolo 7, aggiungere in fine il seguente comma:

1-*bis*. Nei giudizi di risarcimento dei danni derivanti dallo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, in attuazione della presente legge, dei decreti, dei regolamenti e delle disposizioni emanate dalle autorità in vigilanza, spetta alla società di gestione l'onere della prova di avere agito con la diligenza del mandatario.

7. 1.

Turci, Sitra, Di Pietro, Lettieri, Monello, Sartori Lanciotti, Serra Gianna, Pellicani.

GIACOMO ROSINI, *Relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento Turci 7.1.

PIERGIOVANNI MALVESTIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è favorevole all'emendamento Turci 7.1.

LUIGI LUCARELLI. Giudico il contenuto dell'emendamento Turci 7.1 pleonastico, perché il mandatario è tenuto ad agire con diligenza, pena una serie di sanzioni. Poiché è previsto che la società di gestione assume gli obblighi del mandatario, è pleonastico sancire che essa debba avere agito con la diligenza del mandatario.

GIANCARLO SITRA. L'emendamento non è pleonastico, prevedendo l'inversione dell'onere della prova.

Non bisogna dimenticare che i fondi possono essere quotati e che pertanto (parallelamente a quanto previsto dalla legge sulle SIM) l'inversione dell'onere della prova a favore dell'investitore è una misura cautelativa a garanzia del cittadino più debole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Turci 7.1, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 7 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

CAPO II.

FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE CHIUSI

ART. 8.

(Istituzione del fondo).

1. Il fondo è istituito con delibera dell'assemblea ordinaria della società di gestione, la quale contestualmente approva il regolamento del fondo stesso.

2. Il regolamento stabilisce, oltre a quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettere *b), d), f), g), h)* ed *n)* della citata legge n. 77 del 1983:

a) le modalità di partecipazione al fondo e in particolare se le quote siano sottoscrivibili esclusivamente da intermediari finanziari che rientrano tra gli investitori istituzionali individuati ai sensi dell'articolo 4, comma 4; le caratteristiche dei certificati di partecipazione; i termini e le modalità dell'emissione ed estinzione dei certificati, nonché le modalità di liquidazione del fondo;

b) l'ammontare del fondo;

c) il termine massimo di sottoscrizione del fondo, che, nei casi di cui al comma 3, non può essere superiore a un anno a decorrere dalla determinazione della CONSOB assunta ai sensi dell'articolo 18 del citato decreto-legge n. 95 del 1974;

d) la durata del periodo di richiamo degli impegni, che decorre dalla data della dichiarazione di chiusura delle sottoscrizioni, ed entro il quale devono essere effettuati i versamenti relativi alle quote sottoscritte;

e) i casi nei quali, nell'ipotesi di cui all'articolo 9, comma 2, alla chiusura delle sottoscrizioni, la società di gestione può chiedere l'autorizzazione al ridimensionamento del fondo, e quelli nei quali può decidere di non ridimensionare il fondo e procedere alla liberazione dei sottoscrittori dagli impegni secondo le disposizioni del comma 3 del medesimo articolo 9. Per il caso in cui l'autorizzazione al ridimensionamento venga concessa, il regolamento indica le modalità e le condizioni con cui i sottoscrittori possono esercitare il diritto di recesso, esclusivamente in occasione del predetto ridimensionamento;

f) le modalità di riparto in presenza di richieste di sottoscrizione superiori all'offerta delle quote;

g) l'ammontare minimo di ogni singola sottoscrizione, che non può essere comunque inferiore a 100 milioni di lire,

o al maggior importo determinato con decreto del Ministro del tesoro, salvo quanto previsto nel successivo comma 4;

h) la denominazione e la durata del fondo, non inferiore a cinque anni e non superiore a dieci anni, nonché la facoltà della società di gestione di richiedere, al termine della durata, un periodo di grazia, ai sensi dell'articolo 9, comma 5;

i) le modalità ed il termine massimo della procedura di rimborso, nonché l'eventuale possibilità di rimborso parziale delle quote nel corso del periodo di liquidazione;

l) i criteri per la determinazione dei proventi e del risultato netto della gestione che in ogni caso dovranno essere calcolati al netto delle commissioni, delle provvigioni e delle spese addebitate dalla società di gestione;

m) le modalità di ripartizione tra i partecipanti e la società di gestione dei proventi e del risultato netto del fondo derivanti dallo smobilizzo degli investimenti. Alla società di gestione potrà essere attribuito fino ad un massimo del 20 per cento del risultato eccedente quello calcolato utilizzando un tasso si rendimento prefissato dal regolamento del fondo e identificato come risultato minimo obiettivo. Nella percentuale di cui alla presente lettera, non devono essere compresi i proventi attribuiti alla società di gestione relativi alla propria partecipazione al fondo;

n) gli ulteriori elementi richiesti dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 3, comma 4;

o) la possibilità per la società di gestione di procedere, nell'interesse dei sottoscrittori, trascorsi cinque anni dal completamento dei versamenti, al rimborso parziale delle quote a fronte di disinvestimenti.

3. Se le quote di partecipazione nei fondi mobiliari chiusi sono offerte al pubblico, si applicano gli articoli 18, *18-bis*, *18-ter*, *18-quater* e *18-quinquies* del citato decreto-legge n. 95 del 1974.

4. La sollecitazione del pubblico risparmio avente ad oggetto la sottoscrizione di quote di fondi mobiliari chiusi, effettua mediante attività di carattere promozionale, svolta secondo le disposizioni della citata legge n. 1 del 1991, in luogo diverso da quello adibito a sede legale o amministrativa principale della società di gestione, del proponente l'investimento o del soggetto che procede al collocamento, è ammessa esclusivamente per importi unitari non inferiori a 300 milioni di lire. L'attività di sottoscrizione svolta da istituti e aziende di credito presso le proprie dipendenze si considera come svolta presso la sede legale o amministrativa principale.

5. Si applicano le disposizioni degli articoli *2-bis* e *2-ter* della citata legge n. 77 del 1983.

6. Ciascun fondo mobiliare chiuso costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione e da quelli dei partecipanti, nonché da ogni altro fondo gestito dalla medesima società di gestione. Sul fondo non sono ammesse azioni dei creditori della società gerente. Le azioni dei creditori dei singoli partecipanti sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 8, al comma 1 sostituire la parola ordinaria *con la seguente* straordinaria.

8. 1.

Bergonzi, Albertini Renato.

All'articolo 8, al comma 2, lettera e), *nel secondo periodo sopprimere le parole* e le condizioni.

8. 3.

Turci, Sitra, Di Pietro, Lettieri, Monello, Sartori Lanciotti, Serra, Pellicani.

All'articolo 8, al comma 2, lettera m), *sostituire le parole:* 20 per cento *con le seguenti* 10 per cento.

8. 2.

Bergonzi, Albertini Renato.

GIACOMO ROSINI, *Relatore*. Il parere è favorevole sull'emendamento Turci 8.3 e contrario sugli emendamenti Bergonzi 8.1 e 8.2.

PIERGIOVANNI MALVESTIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo concorda con il parere del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bergonzi 8.1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Turci 8.3, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Bergonzi 8.2, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 8 con la modifica apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 9.

(Partecipazione al fondo).

1. L'emissione delle quote di partecipazione al fondo è soggetta alla disciplina di cui all'articolo 3, commi 3 e 5, della citata legge n. 77 del 1983. Il patrimonio del fondo deve essere raccolto mediante un'unica emissione di quote, di eguale valore unitario, che vanno sottoscritte entro il termine massimo di cui all'articolo 8, comma 2, lettera *c)*.

2. Decorso il termine per la sottoscrizione delle quote, di cui all'articolo 8, comma 2, lettera *c)*, se il fondo è stato sottoscritto in un ammontare non inferiore al 60 per cento di quello previsto ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera *b)*, la società di gestione, previa autorizzazione da richiedersi al Ministro del tesoro, che provvede entro trenta giorni sentita la Banca d'Italia, può ridimensionare il fondo, conformemente a quanto stabilito nel regolamento del fondo stesso a norma dell'articolo 8, comma 2, lettera *e)*.

3. La società di gestione deve, entro 15 giorni, dare comunicazione ai sottoscrittori dell'autorizzazione ottenuta ai sensi del comma 2; analoga comunicazione deve essere data nel caso in cui la società decida, in base al regolamento del fondo, di non procedere al ridimensionamento.

4. Il valore unitario delle quote deve essere pubblicato almeno due volte l'anno su tre giornali a diffusione nazionale indicati nel regolamento del fondo.

5. Le quote di partecipazione al fondo devono essere rimborsate ai singoli partecipanti secondo le modalità indicate nel regolamento del fondo, alla scadenza indicata ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettere *h)* ed *i)*, al valore di liquidazione. La Banca d'Italia può consentire, su richiesta della società di gestione, un periodo di grazia non superiore a tre anni, al termine della durata del fondo, per l'effettuazione dello smobilizzo degli investimenti.

6. Se le quote di partecipazione nei fondi mobiliari chiusi sono offerte al pubblico, la società di gestione, entro 36 mesi dalla chiusura dell'offerta, deve chiedere alla CONSOB l'ammissione dei relativi certificati alla negoziazione in un mercato regolamentato, salvo nel caso in cui le quote siano sottoscrivibili esclusivamente da investitori istituzionali ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera *a)*.

7. La società di gestione deve investire il proprio patrimonio in quote dei fondi dalla stessa gestiti, nella misura minima dell'1 per cento dell'ammontare di ciascun fondo, se le quote del fondo possono

essere sottoscritte esclusivamente da investitori istituzionali, e del 5 per cento, se possono essere sottoscritte da chiunque.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 9, al comma 4, premettere le parole Qualora le quote di partecipazione nel fondo siano state offerte al pubblico.

9. 2.

Il Relatore.

All'articolo 9, dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. I termini di cui all'articolo 8, comma 2, lettera *h)*, nonché dell'articolo 9, comma 5, non si applicano quando le quote di partecipazione nei fondi mobiliari chiusi sono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato.

9. 1.

Il Relatore.

All'articolo 9, al comma 7, sostituire le parole da dell'ammontare *fino alla fine del comma con le seguenti* e massima del 5 per cento dell'ammontare di ciascun fondo, se le quote del fondo possono essere sottoscritte esclusivamente da investitori istituzionali, e minima del 5 per cento e massima del 10 per cento, se possono essere sottoscritte da chiunque.

9. 4.

Turci, Sitra, Di Pietro, Lettieri, Monello, Sartori Lanciotti, Serra, Pellicani.

All'articolo 9, al comma 7, sostituire le parole 1 per cento *con le seguenti* 5 per cento *e le parole* 5 per cento *con le seguenti* 10 per cento.

9. 3.

Bergonzi, Albertini Renato.

GIACOMO ROSINI, *Relatore*. Invito la Commissione ad accogliere i miei emendamenti 9.1 e 9.2. Esprimo parere favorevole sull'emendamento Turci 9.4, che, qualora approvato, risulterebbe preclusivo dell'emendamento Bergonzi 9.3, al quale sono contrario.

PIERGIOVANNI MALVESTIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo concorda con il parere del relatore.

LUIGI LUCARELLI. Non comprendo per quale ragione il valore unitario delle quote dovrebbe essere riconosciuto soltanto ai singoli sottoscrittori e non agli investitori istituzionali, che tali quote devono mettere a bilancio.

Per quanto riguarda il comma aggiuntivo *6-bis*, richiamo l'attenzione della Commissione sul fatto che, secondo lo schema del fondo chiuso, il problema dello smobilizzo è stato risolto con la previsione di un periodo successivo alla scadenza del fondo. Ebbene l'emendamento del relatore ipotizza che, all'atto della negoziazione dei titoli del fondo, il problema non rileva perché il cittadino può adire il mercato, mentre io non trovo opportuna la mancanza di un termine di scadenza.

Ricordo il caso storico dell'Europrogram di Bagnasco, il cui smobilizzo fu procrastinato di mese in mese.

GIACOMO ROSINI, *Relatore*. Circa il mio emendamento 9.2, desidero ricordare che abbiamo previsto una serie di garanzie per i fondi quotati, distinguendo opportunamente tra il trattamento riservato ai titoli quotati e quello riservato ai titoli non quotati.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 9.2 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Avverto che il Governo ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 9, dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-*bis*. Il regolamento del fondo può prevedere, ove le quote del fondo siano ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, che la durata del fondo può essere prorogata ad una scadenza, da indicare nel regolamento, successiva a quella massima di cui all'articolo 8, comma 2, lettera *h)*.

9. 5.

Il Governo.

PIERGIOVANNI MALVESTIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ritengo che tale emendamento venga incontro alle perplessità manifestate dal collega Lucarelli, assorbendo l'emendamento 9.1 del relatore.

GIACOMO ROSINI, *Relatore*. Ritengo che l'emendamento del Governo offra maggiori garanzie circa il conseguimento degli intenti perseguiti dal mio emendamento 9.1, che ritiro.

Rilevo che non vi è alcun parallelismo con il caso Europrogram, in occasione del quale i risparmiatori avevano investito a breve, mentre il fondo aveva investito a lungo periodo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 9.5 del Governo, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Turci 9.4, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

L'emendamento Bergonzi 9.3 risulta precluso.

Pongo in votazione l'articolo 9 con le modifiche apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 10.

(Gestione del Fondo).

1. Il patrimonio del fondo deve essere investito in valori mobiliari quotati in borsa o al mercato ristretto, alla cui negoziazione si applicano le disposizioni dell'articolo 11 della citata legge n. 1 del 1991; in valori mobiliari non quotati, limitatamente alle azioni, quote, obbligazioni convertibili in azioni dello stesso emittente e titoli *cum warrat* sulle azioni, quote o obbligazioni convertibili dello stesso emittente; in valori mobiliari diversi dai precedenti, ai sensi del regolamento di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b)*.

2. Il patrimonio del fondo non può essere investito in valori mobiliari non quotati in misura superiore all'ottanta per cento e in misura inferiore al quaranta per cento del valore complessivo del patrimonio medesimo, quest'ultima da raggiungere prima della istanza di quotazione di cui all'articolo 9, comma 6, ovvero del decorso di 36 mesi dalla chiusura dell'offerta, qualora la presentazione di tale istanza non sia obbligatoria. Il patrimonio del fondo non può inoltre essere investito in misura superiore al venti per cento del valore complessivo del patrimonio medesimo in titoli di Stato italiani o stranieri.

3. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 4 della citata legge n. 77 del 1983, nell'esercizio dell'attività di gestione la società non può assumere prestiti.

4. A partire dalla data i cui la società presenta l'istanza di cui all'articolo 9, comma 6, ovvero, nel caso in cui la presentazione di tale istanza non sia obbligatoria, a decorrere dal compimento di 36 mesi dalla chiusura dell'offerta, l'investimento del patrimonio del fondo in azioni quotate in borsa o al mercato ristretto non può superare il venti per cento del valore complessivo del fondo medesimo.

5. I limiti previsti dai commi precedenti e dal regolamento di cui all'articolo

4, comma 1, lettera *a)*, possono essere superati esclusivamente a seguito di ammissione a quotazione di titoli in portafoglio, che risultano acquistati prima che la società emittente deliberasse la relativa richiesta, ovvero in conseguenza dell'esercizio di diritti di opzione connessi a valori mobiliari in portafoglio o dell'attribuzione di azioni gratuite. I limiti possono essere superati anche in conseguenza dell'esercizio della facoltà di cui all'articolo 8, comma 2, lettera *o)*, o a seguito di mutamenti nei corsi dei valori mobiliari in portafoglio. In tali casi la società di gestione provvede a riportare l'investimento entro i limiti previsti nei commi precedenti ed entro i limiti prescritti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *a)* nel rispetto dell'interesse dei partecipanti al fondo.

6. La società di gestione non può acquistare per il fondo da essa gestito, né mantenere nel patrimonio del prodetto fondo, azioni o quote con diritto di voto emesse da una stessa società per un valore nominale superiore al 5 per cento del valore nominale complessivo di tutte le azioni o quote emesse dalla società medesima se quotate in borsa o negoziate al mercato ristretto, ovvero del 30 per cento del capitale se non quotate, né comunque azioni o quote con diritto di voto per un ammontare tale da consentire alla società gerente di esercitare, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, il controllo sulla società emittente. In ogni caso la società di gestione non può acquistare azioni o quote con diritto di voto emesse da una stessa società per un valore nominale tale che il 51 per cento del valore nominale complessivo di tutte le azioni o quote emesse dalla società partecipata, se quotate, ovvero il 51 per cento del capitale sociale, risulti intestato a meno di tre società di gestione, ivi comprese le società di gestione dei fondi comuni di cui alla citata legge n. 77 del 1983, appartenenti a gruppi diversi. Ai fini del presente comma e dei commi 7, 8 e 9, per gruppo di appartenenza della società di gestione si intende quello definito ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della citata legge n. 1 del 1991.

7. È fatto divieto di investire il patrimonio del fondo in valori mobiliari ceduti da un altro fondo gestito dalla medesima società di gestione o da altre società di gestione facenti parte del medesimo gruppo. È fatto inoltre divieto di investire il patrimonio del fondo in valori mobiliari ceduti da soggetti che li abbiano acquistati da uno dei soggetti indicati nel periodo precedente. A tal fine il cedente è tenuto, pena la nullità del contratto, a dichiarare all'acquirente, con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, gli estremi identificativi del soggetto da cui ha acquistato i valori mobiliari. È fatto altresì divieto di investire il patrimonio del fondo in quote emesse da altri fondi di investimento mobiliare chiusi.

8. Il fondo non può essere investito in valori mobiliari emessi o collocati da soggetti facenti parte del gruppo di appartenenza della società di gestione.

9. I limiti e i divieti di cui al comma 6 ed i limiti all'investimento in valori mobiliari emessi da società o enti tra i quali intercorre un rapporto di controllo o di collegamento, determinati ai sensi del comma 1, lettera *a)* dell'articolo 4, si applicano anche all'insieme dei fondi gestiti da una medesima società di gestione, nonché da altre società di gestione facenti parte del medesimo gruppo.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 10, al comma 1, dopo le parole obbligazioni convertibili in azioni dello stesso emittente *inserire le seguenti* oppure emesse da istituti di credito speciale, convertibili in titoli non quotati.

10. 1.

Il Relatore.

All'articolo 10, al comma 2, sostituire le parole quaranta per cento *con le seguenti* cinquanta per cento.

10. 4.

Turci, Sitra, Di Pietro, Lettieri, Monello, Sartori Lanciotti, Gianna Serra, Pellicani.

All'articolo 10, dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-*bis*. La contabilità delle società nelle quali il fondo ha investito ai sensi del comma 2, è soggetta a revisione ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, ed a certificazione del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite. La revisione e certificazione di cui sopra potrà essere demandata ad un revisore contabile iscritto nel registro formato presso il Ministero di grazia e giustizia in base al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

10. 3.

Bergonzi, Renato Albertini.

All'articolo 10, al comma 5, sostituire le parole che risultano acquistati *fino a* mutamenti nei corsi *con le seguenti* che risultano acquistati almeno sei mesi prima che la società emittente deliberasse la relativa richiesta, ovvero a conseguenza dell'esercizio di diritti di opzione connessi a valori mobiliari in portafoglio o dell'attribuzione di azioni gratuite. I limiti possono essere superati anche a seguito di mutamenti nei corsi.

10. 5.

Turci, Sitra, Di Pietro, Lettieri, Monello, Sartori Lanciotti, Serra, Pellicani.

All'articolo 10, al comma 5, dopo le parole l'investimento *inserire le seguenti* non oltre i successivi centoventi giorni.

10. 6.

Turci, Sitra, Di Pietro, Lettieri, Monello, Sartori Lanciotti, Serra, Pellicani.

All'articolo 10, al comma 8, aggiungere, infine, le seguenti parole , fatta eccezione per le obbligazioni emesse da istituti di credito speciale, purché convertibili in titoli emessi da soggetti non facenti parte del gruppo di appartenenza della società di gestione o *cum warrant* su titoli emessi da soggetti non facenti parte del gruppo di appartenenza della società di gestione.

10. 2.

Il Relatore.

GIACOMO ROSINI, *Relatore*. Raccomando l'approvazione dei miei emendamenti 10.1 e 10.2. Esprimo parere favorevole sull'emendamento Turci ed altri 10.6. Invito i presentatori a ritirare gli emendamenti Turci ed altri 10.4, Bergonzi ed altri 10.3 e Turci ed altri 10.5, preannunciando altrimenti parere contrario.

PIERGIOVANNI MALVESTIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo concorda con il parere del relatore, rilevando peraltro che negli emendamenti 10.1 e 10.2 del relatore, nonché in tutto il testo unificato, alla dizione: « istituti di credito speciale » va sostituita la seguente: « enti creditizi ».

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole sottosegretario. La modifica da lei richiesta sarà apportata in sede di coordinamento formale del provvedimento.

GIANCARLO SITRA. Accolgo l'invito del relatore a ritirare l'emendamento Turci ed altri 10.4. Insisto invece per la votazione dell'emendamento Turci ed altri 10.5, che assicura la presunzione della buona fede nell'acquisto di fondi su titoli non ancora quotati. La nostra proposta tende ad evitare accordi per l'acquisto di titoli nell'imminenza della quotazione.

LUIGI LUCARELLI. L'emendamento 10.1 del relatore apre un fronte suscettibile di rischi in ordine alla delicata questione della gestione dei fondi, introducendo la possibilità delle obbligazioni indirette.

È mia opinione che la valutazione del rischio vada fatta direttamente nei confronti dell'emittente, mentre con l'emen-

damento si introduce una interposizione, in quanto gli istituti di credito speciale potrebbero divenire detentori di obbligazioni che poi girerebbero al fondo, con conseguente superamento di ogni vincolo, e quindi dei vincoli a rischio, attraverso tali operazioni triangolari.

L'emendamento 10.2, inoltre, reca una nuova previsione per gli istituti di credito speciale. Esso sarebbe pleonastico ove si riferisse alla sola emissione, ma, essendo riferito anche al collocamento, comporta l'elusione della norma, consentendo operazioni di smobilizzo di obbligazioni detenute da società del gruppo di controllo del fondo attraverso la società di gestione.

PIERGIOVANNI MALVESTIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ritengo che le preoccupazioni dell'onorevole Lucarelli potrebbero essere superate prevedendo che l'emendamento 10.2 del relatore sia collocato dopo la parola « emessi » anziché alla fine del comma 8.

LUIGI LUCARELLI. Condivido la proposta del Governo.

GIACOMO ROSINI. *Relatore*. Accolgo la proposta del rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 10.1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Avverto che l'emendamento Bergonzi 10.3 è precluso dalle votazioni sull'articolo 5.

Pongo in votazione l'emendamento Turci 10.5, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto)

Pongo in votazione l'emendamento Turci 10.6, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 10.2 del relatore, nella collocazione proposta dal rappresentante del Governo ed accettata dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 10 con le modifiche apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 11.

(Disposizioni tributarie).

1. I fondi di cui all'articolo 1 non sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche, né all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, né all'imposta locale sui redditi. Le ritenute operate sui redditi di capitale percepiti dai fondi sono a titolo di imposta.

2. Sull'ammontare del valore netto del fondo, calcolato come media annua dei valori risultanti dalle relazioni semestrali dell'anno precedente, di cui alla lettera *c)*, del comma 1, dell'articolo 5, tenendo anche conto dei periodi in cui il fondo non ha avuto alcun valore perché avviato o cessato in corso d'anno, la società di gestione preleva un ammontare pari allo 0,25 per cento da versare alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato entro il 31 gennaio di ciascun anno a titolo di imposta sostitutiva.

3. L'aliquota è ridotta allo 0,10 per cento se il patrimonio del fondo risulta investito in misura non inferiore al 50 per cento in azioni o quote, ovvero in obbligazioni convertibili in azioni dello stesso emittente, o in titoli *cum warrant*, non quotati ed emessi da piccole imprese, aventi sede in Italia, individuate ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

4. I proventi delle partecipazioni ai fondi, tranne quelli spettanti a soggetti che esercitano imprese commerciali, non concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti. Sui proventi di ogni

tipo, spettanti a soggetti che esercitano imprese commerciali, ivi comprese le plusvalenze realizzate in sede di cessione o di riscatto delle quote, purché derivino da partecipazioni al fondo di durata non inferiore ad un triennio, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 35 per cento dei proventi stessi. A tali fini le società di gestione rilasciano, a richiesta degli interessati, attestazione dalla quale devono risultare i dati identificativi del percipiente, l'ammontare dei proventi distribuiti, le somme corrisposte in sede di riscatto e il numero delle quote riscattate.

5. Il regime tributario speciale di cui al comma 4 si applica esclusivamente ai soggetti la cui partecipazione a ciascun fondo non eccede il 2 per cento del patrimonio iniziale di ciascun fondo. Tale limite è elevabile fino al 10 per cento, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, per ciascuna delle categorie di investitori istituzionali individuati ai sensi dell'articolo 4, comma 4.

6. Entro lo stesso termine previsto nel comma 2 la società di gestione deve presentare la dichiarazione annuale relativa a ciascuno degli ammontari indicati nei commi 2 e 3 su apposito modulo, conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, allegandovi, oltre alla copia della distinta o al bollettino di versamento dell'imposta sostitutiva, anche il prospetto da cui risulta la composizione del fondo ai fini dell'applicazione delle aliquote previste nel comma 2 e nel comma 3. Le modalità di effettuazione dei versamenti e la presentazione della dichiarazione prevista nel presente articolo sono disciplinate dalle disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e n. 602, nonché da quelle di cui al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

ART. 11.

1. Ai fondi di cui all'articolo 1 e seguenti non si applica la disciplina prevista dall'articolo 5 della legge 23 marzo 1983, n. 77, sostituito dall'articolo 6 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 83.

2. Le somme versate al fondo dai sottoscrittori non concorrono a formare il reddito della società di gestione del fondo, ad eccezione degli importi versati a titolo di commissione. Eventuali dividendi e interessi percepiti dai fondi devono essere separatamente evidenziati dalla società di gestione, ed ai partecipanti, all'atto della percezione di tali somme, sono attribuite le ritenute d'acconto subite dal fondo nonché il credito d'imposta sui dividendi da esso percepiti.

3. Per i partecipanti al fondo i proventi distribuiti dalla società di gestione a fronte degli interessi e dei dividendi di cui all'ultimo periodo del comma 2 costituiscono reddito, mantenendo, ai fini dell'imposta locale sui redditi, la qualificazione propria dei corrispondenti proventi conseguiti dal fondo.

4. La differenza tra l'importo conseguito in caso di liquidazione del fondo, di rimborso anticipato o di cessione della quota, ed il costo di acquisto o di sottoscrizione della medesima, rivalutato in base alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo nel periodo di detenzione della quota, concorre a formare il reddito imponibile dell'anno. Per le quote di partecipazione detenute da imprese commerciali la predetta rivalutazione è ammessa in misura percentuale corrispondente alla media dei rapporti, calcolati per ongi esercizio di possesso della quota, tra capitale proprio, quale definito dal terzo e dal quarto comma dell'articolo 3 della legge 19 marzo 1983, n. 72, ma comprensivo anche delle riserve e fondi che l'ultima parte del secondo periodo del suddetto articolo 3 della legge n. 72 del 1983 esclude dal computo, e l'attivo del bilancio al netto

dei fondi d'ammortamento e degli altri accantonamenti per rischi e oneri specifici.

5. Le differenze di cui al comma 4 concorrono a formare il reddito imponibile nella misura del cinquanta per cento per le quote di partecipazione sottoscritte nei primi cinque anni dalla data, di entrata in vigore della presente legge; l'agevolazione non si applica alle quote relative a partecipazioni già possedute, alla data di entrata in vigore della presente legge, da altre società finanziarie o di intermediazione finanziaria.

6. Per le quote non detenute, al momento della liquidazione del rimborso o della cessione, nell'esercizio di imprese commerciali, la società di gestione del fondo, o l'intermediario che interviene nelle operazioni suddette, sono tenuti a comunicare all'ufficio distrettuale delle imposte dirette competente per territorio le generalità del percettore, il suo codice fiscale, il costo di acquisto o di sottoscrizione della quota nonché l'importo conseguito.

11. 4.

Sitra.

All'articolo 11, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sull'incremento annuale del patrimonio del fondo così come risulta dal rendiconto di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b)*, la società di gestione preleva un ammontare pari al 25 per cento da versare alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato entro il 30 aprile di ogni anno.

11. 2.

Bergonzi, Albertini Renato.

All'articolo 11, al comma 3 sostituire le parole 0,10 per cento *con le seguenti* 10 per cento.

11. 3.

Bergonzi, Albertini Renato.

All'articolo 11, al comma 3, dopo le parole risulta investito *inserire le seguenti* stabilmente per almeno tre trimestri solari dell'anno di riferimento.

11. 5.

Turci, Sitra, Di Pietro, Lettieri, Monello, Sartori Lanciotti, Serra, Pellicani.

All'articolo 11, al comma 3, aggiungere in fine le parole , ovvero in obbligazioni emesse da istituti di credito speciale, convertibili in titoli emessi da piccole imprese o *cum warrant* su titoli emessi da piccole imprese come individuate ai sensi del presente comma.

11. 1.

Il Relatore.

GIACOMO ROSINI, *Relatore*. Invito i presentatori a ritirare gli emendamenti Sitra 11.4, Bergonzi 11.2 e 11.3, preannunciando altrimenti parere contrario. Il parere è favorevole sull'emendamento Turci 11.5, invito altresì la Commissione ad accogliere il mio emendamento 11.1.

PIERGIOVANNI MALVESTIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo concorda con il relatore, segnalando tuttavia la difficoltà di esercitare un controllo sulla previsione recata dall'emendamento Turci 11.5.

GIANCARLO SITRA. Ritiro l'emendamento Turci 11.5, di cui sono cofirmatario. Insisto invece per la votazione del mio emendamento 11.4, ispirato a criteri opposti a quelli contenuti nel testo unificato. Si tratta di un aspetto, quello del trattamento tributario dei fondi, sul quale la nostra proposta di legge si distingueva nettamente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Sitra 11.4, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

PIERGIORGIO BERGONZI. Insisto per la votazione del nostro emendamento 11.2, che prevede un'impostazione tributaria radicalmente diversa, disponendo un innalzamento dell'aliquota dallo 0,10 per cento al 10 per cento. Questa misura è dovuta al contribuente italiano sul piano dell'equità fiscale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bergonzi 11.2, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto)

Pongo in votazione l'emendamento Bergonzi 11.3, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto)

Pongo in votazione l'emendamento 11.1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

GIANCARLO SITRA. Il gruppo del PDS voterà contro l'articolo 11.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 11 con le modifiche apportate.

(È approvato).

È così esaurito l'esame degli articoli del testo unificato. Passiamo alle dichiarazioni di voto.

PIERGIORGIO BERGONZI. Il gruppo di rifondazione comunista voterà contro il provvedimento in esame contestandone i criteri ispiratori.

L'istituzione dei fondi di investimento mobiliare chiusi, infatti, non favorirà il piccolo risparmiatore, ma i grandi investitori di capitali. Inoltre, le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 11 non corrispondono a criteri di equità e di giustizia: esse rispondono alla logica sempre seguita da questo Governo di favorire chi ha di più, gravando di ulteriori tasse le categorie sociali che da sempre sostengono i maggiori oneri fiscali.

Si premiano in maniera assurda i redditi da capitale, che per vocazione dovrebbero essere rivolti ad impieghi a rischio e che pertanto avrebbero meritato di essere assoggettati ad un regime fiscale meno favorevole.

GIANCARLO SITRA. Preannuncio il voto favorevole che il gruppo del PDS esprimerà senza particolare entusiasmo.

Dopo tre legislature il provvedimento concernente i fondi mobiliari chiusi giunge al traguardo, consentendo ai mercati finanziari di dotarsi di un nuovo strumento, particolarmente importante per le piccole e medie imprese, che potranno fruire di un canale di finanziamento diverso dal credito bancario.

Il nostro voto favorevole dipende anche dal fatto che sono state accolte – di questo diamo atto alle forze di maggioranza – numerose nostre proposte, relative soprattutto ai controlli, che, secondo l'orientamento del gruppo del PDS, sono stati assimilati a quelli già previsti dalla legge istitutiva delle SIM.

La ragione dello scarso entusiasmo che contraddistingue il nostro voto riguarda, invece, i criteri di tassazione previsti per i fondi, diametralmente opposti alla nostra impostazione, favorevole ad una imposizione uniforme rispetto agli altri redditi da capitale, al fine di evitare disparità di trattamenti e conseguenti perdite di gettito. La soluzione scelta rischia di far sì che il provvedimento in esame si risolva in una misura di detassazione del risparmio.

BEPPE GARESIO. Il gruppo socialista voterà a favore del provvedimento in esame, il cui *iter* giunge a conclusione dopo alcuni mesi di discussione.

Desidero ringraziare il relatore per l'impegno dimostrato nell'affrontare la materia, che recepisce quasi completamente, nel testo unificato che ci accingiamo ad approvare, la proposta di legge che avevo presentato insieme al collega Lucarelli.

Ritengo che si stiano compiendo passi concreti verso la modernizzazione del

sistema finanziario italiano. Particolarmente importante a tal fine risulterà anche la prevista istituzione dei fondi pensione e dei fondi immobiliari.

Questi provvedimenti contribuiranno certamente a migliorare il sistema finanziario del nostro paese, spostando risorse dal risparmio sul debito pubblico al risparmio sull'economia.

Il testo in esame contiene norme destinate a fornire un aiuto decisivo alle piccole e medie imprese, perché consentirà loro di reperire capitali a costi più bassi di quelli offerti dal credito bancario. Si tratta dell'inizio di un cammino verso un sistema di approvvigionamento finanziario capace di consentire la quotazione in borsa delle piccole e medie imprese.

Lo strumento che ci accingiamo a varare non riguarda i piccolissimi risparmiatori, ma consentirà di spostare grandi risorse nel campo produttivo della piccola impresa. A questo risultato contribuirà anche il trattamento fiscale assai favorevole previsto dal provvedimento.

ROBERTO ASQUINI. Il gruppo della lega nord voterà a favore del testo in esame quantunque esso non rispecchi interamente i suoi intendimenti.

Ci auguriamo che si tratti di un primo passo verso l'incentivazione di un settore importante ai fini della rivitalizzazione del mercato.

Desidero infine manifestare il nostro apprezzamento per il fatto che, su nostra proposta, si sia limitata la possibilità per i fondi di investire in titoli di Stato in misura superiore al 20 per cento.

ADRIANO BIASUTTI. Esprimo la soddisfazione del gruppo democristiano per la conclusione dell'*iter* del provvedimento in esame, che rappresenta un passo importante nel processo di ammodernamento del sistema economico nazionale.

Non a caso nella scorsa legislatura il capogruppo DC aveva chiesto la procedura di urgenza per le misure legislative che ci accingiamo a varare, riconoscendone l'importanza unitamente al provvedimento istitutivo dei fondi pensione ed a quello riguardante la Borsa.

Il varo del testo in esame è un importante segnale per il paese circa il concreto avvio di un processo di cambiamento e modernizzazione del sistema economico nazionale.

Do atto al relatore di aver sostenuto con determinazione queste esigenze, ritenendo che egli saluterà con soddisfazione il risultato oggi raggiunto.

PRESIDENTE. Mi associo all'apprezzamento manifestato dai colleghi intervenuti in sede di dichiarazione di voto per il lavoro svolto dalla Commissione, rilevando che l'espressione di punti di vista diversi non ha impedito a tutti i gruppi di contribuire alla stesura di questo importante provvedimento. Un particolare ringraziamento rivolgo al relatore ed ai membri del Comitato ristretto costituito in sede referente.

Prima di passare alla votazione finale del provvedimento, chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale sulle proposte di legge esaminate nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposte di legge: Piro (261); Rosini ed altri (856); Pellicanò ed altri (998); Turci ed altri (1429); Garesio ed altri (1560) *in un testo unificato e con il seguente titolo*: « Istituzione e disciplina dei fondi comuni

di investimento mobiliari chiusi » (261-856-998-1429-1560):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Hanno votato *sì*	26
Hanno votato *no*	1

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Asquini, Biasutti, Carli, Carta, Castellaneta, Clemente, Di Pietro, Ferrari Wilmo, Flego, Garesio, Grillo Luigi, Iannuzzi, Lettieri, Lucarelli, Malvestio, Manfredi, Pagano, Patria, Pinza, Pioli, Rosini, Sartori Lanciotti, Serra, Sitra, Torchio e Turci.

Ha votato no:
Bergonzi.

Comunicazioni del presidente.

PRESIDENTE. Avverto che il ministero del tesoro, con lettera in data 6 marzo 1993, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 28, comma 3, della legge 24 maggio 1977, n. 227, la relazione sull'attività svolta dalla Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) e sugli interventi dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) nel settore del finanziamento delle esportazioni per il secondo semestre 1991 (doc. XLIX-*bis*, n. 2).

Avverto inoltre che il Presidente del Consiglio dei ministri ha comunicato, ai sensi dell'articolo 3 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, che con decreto del Presidente della Repubblica, in data 5 marzo 1993, l'ingegner professor Giovanni Billia è stato nominato Segretario generale del Ministero delle finanze.

La seduta termina alle 10,25.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia il 15 marzo 1993.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

STC11-6LG-12
Lire 1000